



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VERONA
UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

COMUNE DI
ANGIARI

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del **TERRITORIO COMUNALE**
ALLEGATO 2
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Rev. 2.0 del 06/10/2014

STUDIO ING. VINCENZO BACCAN
Rovigo

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2 – DEFINIZIONI	5
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	8
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	10
ART. 5 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	11
ART. 6 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	11
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI CLIMA ACUSTICO E RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	12
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	14
ART. 8 – DEFINIZIONI	14
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	14
ART. 9 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE	14
ART. 10 – ORARI	15
ART. 11 – LIMITI MASSIMI	15
ART. 12 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	16
ART. 13 – EMERGENZE	16
ART. 14 – LAVORI DI BREVE DURATA	16
SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	17
ART. 15 – DEFINIZIONI	17
ART. 16 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	17
ART. 17 – ORARI	18
ART. 18 – LIMITI MASSIMI	18
ART. 19 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	19
TITOLO III° DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI	21
ART. 20 – LIMITI MASSIMI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA	21
ART. 21 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	21
ART. 22 – LIMITAZIONE DEGLI ORARI	21
ART. 23 – ESTENSIONE DI ORARIO E AUTORIZZAZIONI	22
ART. 24 – SITUAZIONI DI MOLESTIA	23
TITOLO IV° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	24
ART. 25 – STABILIMENTI INDUSTRIALI	24
ART. 26 – DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME	24
ART. 27 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE	25
TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE	26
ART. 28 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI	26
ART. 29 – IMPIANTI TECNICI	26
ART. 30 – IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	27
TITOLO VI° ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	28
ART. 31 – MACCHINE DA GIARDINO	28
ART. 32 – ATTIVITÀ AGRICOLE	28
ART. 33 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	29
ART. 34 – PUBBLICITÀ SONORA	29
ART. 35 – VEICOLI A MOTORE	29
ART. 36 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI	30

TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO	31
ART. 37 – ACCERTAMENTI	31
ART. 38 – MISURAZIONI E CONTROLLI	31
ART. 39 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	31
ART. 40 – ORDINANZE	32
ART. 41 – AGGIORNAMENTI DELLE SANZIONI	33
TITOLO VIII° NORME TRANSITORIE E FINALI	34
ART. 42 – PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	34
ART. 43 – ABROGAZIONE DI NORME	34
ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE	34

ALLEGATO 2
ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI ANGIARI:

Regolamento per la
disciplina delle Attività rumorose

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Revisioni

Rif.	Data	Descrizione modifiche
Rev. 1.0	Aprile 2002	Prima stesura
Rev. 2.0	Ottobre 2014	Revisione generale

Angiari, 06 ottobre 2014

GRUPPO DI LAVORO

ing. Vincenzo BACCAN
p.i. Alessandro BOLDO

IL CAPOGRUPPO

ing. Vincenzo BACCAN

Tecnico Competente in Acustica

(deliberazione A.R.P.A.V. n° 372 del 28/5/02)



TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art. 6 della Legge 447/95 e disciplina:
 - a. le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - b. la predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.
2. Non si applica al controllo del rumore all'interno degli ambienti di lavoro, in quanto regolato da specifiche norme di settore.

art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
2. Inoltre si intende per:
 - a. *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Sono da intendersi attività rumorose anche le attività antropiche svolte in aree aperte, anche senza l'impiego di apparecchiature rumorose, qualora connesse con attività produttive, commerciali o professionali.

Non sono da intendersi attività rumorose e sono pertanto da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le attività quali schiamazzi derivanti da attività antropiche, solo se occasionali e qualora non connesse con attività produttive, commerciali o professionali; gli strepiti di animali e le altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del codice penale;
- l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada;
- le attività agricole svolte con macchinari utilizzati in movimento che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto.

- b. *Attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o che si svolge non stabilmente nello stesso sito.
- c. *Luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;
- d. *Luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture)
- e. *Cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali
- f. *Periodo estivo*: i mesi di Giugno, Luglio e Agosto.
- g. *Periodo non estivo*: i mesi diversi da Giugno, Luglio e Agosto.
- h. *Piano di Zonizzazione Acustica*: è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Comunale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio

- i. *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento, capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione ante operam, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali.

Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).

Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne deve essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

- j. *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico*: relazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447; è redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento allo scopo di verificare, mediante una serie di rilevazioni fonometriche post operam, la compatibilità acustica dell'attività con il contesto

in cui essa si inserisce.

Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

- k. *Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati in Allegato al presente Regolamento, avente lo scopo di caratterizzare la situazione acustica “in essere” di una determinata area e di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione , individuando la natura delle modifiche eventualmente necessarie.
- l. *Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi*: relazione previsionale che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997 relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione sonora degli impianti tecnologici, di seguito illustrati.

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Categorie di cui alla tabella precedente		Parametri				
		Indice del potere fonoisolante apparente tra ambienti R'_w (valore minimo)	Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ (valore minimo)	Indice del livello di rumore normalizzato di calpestio di solai $L'_{n,w}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento discontinuo $L_{AS,max}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento continuo $L_{A,eq}$ (valore massimo)
1.	D	55	45	58	35	25
2.	A,C	50	40	63	35	35
3.	E	50	48	58	35	25
4.	B,F,G	50	42	55	35	35

Fino all'emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, tale relazione dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002, UNI EN 12354-3:2002 ed al Rapporto Tecnico UNI/TR 11175:2005 o successivi aggiornamenti delle stesse.

art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare:

1) Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in ambiente esterno presso il ricettore.

2) Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	65
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore.

3) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

art. 4 – Documentazione di impatto acustico

1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico (vedi all. 4) sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 8, commi 1, 2 e 4, della L. 447/95):
 - i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
 - a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
 - b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada”
 - d. discoteche
 - e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora)
 - f. impianti sportivi e ricreativi
 - g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - i richiedenti il rilascio:
 - h. di Permesso di Costruire o SCIA relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - i. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - j. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
2. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR 227/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, **ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al precedente art. 3.**
4. La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o

dagli impianti stessi.

5. Il Dirigente competente potrà esonerare dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico, oltre alle attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR 227/2011, anche altre attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo.
6. Nel caso di progetti di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, per i quali il Richiedente non abbia definito la natura dell'attività che andrà ad insediarsi, la documentazione di impatto acustico non dovrà essere presentata in corrispondenza della richiesta del permesso di costruire o SCIA ma contestualmente alla richiesta di licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio dell'attività.

art. 5 – Valutazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, di seguito richiamati:
 - a. scuole e asili nido
 - b. ospedali
 - c. case di cura e di riposo
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente comma 1 dell'art. 4,

sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione (vedi all. 5).

2. Per gli edifici adibiti a civile abitazione il documento di valutazione del clima acustico può essere sostituito da una autocertificazione redatta da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
3. Il Dirigente competente potrà individuare eventuali situazioni particolari in corrispondenza delle quali gli "insediamenti residenziali" di limitata entità potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico.

art. 6 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:
 - a. edifici adibiti a residenza e assimilabili
 - b. edifici adibiti ad uffici e assimilabili

- c. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- d. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- e. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- f. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- g. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

devono presentare una documentazione inerente i requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione, in conformità a quanto definito nell'allegato 6.

2. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.
3. Nei casi previsti (vedi allegato 6) di presentazione della documentazione di valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici, questa dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 447/95.
4. Il Dirigente competente potrà individuare eventuali situazioni particolari, oltre a quelle già specificate nell'allegato 6, in presenza delle quali gli edifici e/o gli interventi in progetto potranno essere esonerati dalla presentazione della documentazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi.

art. 7 – Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici

1. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 4 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente, eventualmente con AUA nei casi previsti, contestualmente al progetto dell'opera o alla domanda pertinente al caso. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire o la SCIA e nei casi in cui la destinazione d'uso dell'immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione o SCIA per l'esercizio dell'attività.
3. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 5 (nei casi previsti, l'autocertificazione redatta da un tecnico competente in acustica) dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente al progetto del piano di intervento oppure, nel caso di singoli edifici, prima del rilascio del permesso di costruire.
4. La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente prima del rilascio del permesso di costruire o

contestualmente alla presentazione della SCIA.

5. L'Amministrazione comunale, nelle more dell'emanazione da parte della Regione Veneto delle modalità di verifica amministrativa della documentazione, come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 447/95 e nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. 6, comma 1, lettera d) della citata Legge, potrà procedere alla verifica tecnica del 10% delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell'entità della struttura/attività e della presenza di ricettori acusticamente sensibili. Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno oppure avvalendosi di Enti o professionisti esterni.

TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art. 8 – Definizioni

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale.
2. Tutte le attività rumorose temporanee per le quali è prevista l'eventualità che possano superare i limiti acustici di zona devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia specifica richiesta di autorizzazione si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa vigente, incluso il limite di immissione differenziale.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 9 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 10 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili** od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio:
 - a) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
 - b) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali** od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o stradali in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentita eccezionalmente anche oltre l'orario precedentemente definito e comunque non oltre le ore 21.00, a condizione che ciò si manifesti necessario per il completamento di lavorazioni già iniziate e non interrompibili e a condizione che ciò sia tempestivamente comunicato agli Organi di sorveglianza.
4. Il Dirigente competente può concedere deroga ai limiti di orario previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda A2).
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 11 – Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:
 - in zona di classe I e II: **55 dBA;**
 - in zona di classe III e IV: **65 dBA;**
 - in zona di classe V e VI: **70 dBA;**
2. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dBA, misurati a finestre chiuse.
3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
4. Per cantieri presso i quali è previsto il rispetto dei limiti di orario e di emissione sonora sopra indicati,

dovrà essere presentata al Comune da parte dell'interessato una dichiarazione in carta semplice (all. 3 – scheda A1).

5. Per cantieri presso i quali è previsto il superamento degli orari e/o dei limiti di emissione sonora sopra indicati, il Dirigente competente può concedere deroga, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda A2).
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 12 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate negli articoli precedenti non necessita di specifica richiesta di autorizzazione ma di semplice dichiarazione in carta semplice. I limiti di orario e di emissione sonora saranno riportati nei relativi permessi di costruire o licenze (allegati 1 e 2).
2. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare anche per brevi periodi i limiti di orario e/o di emissione sonora indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Dirigente competente specifica domanda di autorizzazione in deroga utilizzando il modello predisposto (allegato 3 – scheda A2), almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle attività “fuori limite”.
3. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti.
4. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

art. 13 – Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 14 – Lavori di breve durata

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego saltuario di macchine/apparecchiature da cantiere che superano i limiti massimi indicati nel precedente art. 11, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 12, **esclusivamente all'interno delle fasce orarie**

indicate all'art. 10 e per un tempo non superiore a 3 ore nell'arco della giornata.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

Sezione 2 **MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO,** **FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI**

art. 15 – Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge le seguenti attività con allestimenti temporanei: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di circuiti permanenti e prive di infrastrutture (ad es. gare di accelerazione o rally) e quant'altro, per i quali vengano utilizzate sorgenti sonore (amplificate e non) e/o altre apparecchiature che producono elevati livelli di rumore.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge: le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora:
 - a) non superino le 20 giornate nell'arco di un anno solare, per attività localizzate all'interno dei centri abitati;
 - b) non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare, per attività localizzate al di fuori dei centri abitati.

art. 16 – Localizzazione delle aree

1. Le manifestazioni di cui all'art. 15, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno di norma essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nel Piano di Classificazione Acustica comunale e riassunte nel successivo allegato 7.
2. Il Dirigente competente può concedere deroga alla localizzazione di una manifestazione a carattere temporaneo, a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda B2).
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 17 – Orari

1. Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti di zona è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga secondo le modalità previste al successivo art. 19 del presente Regolamento.
2. Le **manifestazioni sportive** che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.
3. L'utilizzo, presso i **luna park** e le attività similari, di sorgenti sonore che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, sono consentite dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24.00.
4. Le manifestazioni quali **comizi politici e sindacali**, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, se di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.
5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.
6. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a m. 200, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
7. Il Dirigente competente può concedere deroga agli orari definiti nel presente articolo, a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda B3). In caso di manifestazioni sportive effettuate in orario notturno, eventuali deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate solo per eventi eccezionali.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 18 – Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello sonoro istantaneo misurato con costante di tempo "slow", è:
 - in zone di classe I e II: **55 dBA;**

- in zone di classe III e IV: **60 dBA**;
 - in zone di classe V e VI: **70 dBA**.
2. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
 3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
 4. Il Dirigente competente può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda B3).
 5. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello di pressione sonora misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m).
 6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 19 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui alla presente Sezione, esercitato nel rispetto delle modalità, dei limiti e degli orari indicati negli articoli precedenti, si intende automaticamente autorizzato a condizione di preventiva comunicazione, da inviare almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, con la quale il responsabile della manifestazione si impegna al rispetto di quanto summenzionato, secondo lo schema conforme al modello predisposto (all. 3 – scheda B1).
2. In tutti gli altri casi il richiedente dovrà presentare al Comune domanda di deroga, secondo il modello predisposto (all. 3 – scheda B2, all. 3 – scheda B3). Il termine entro il quale è garantito il completamento dell'istruttoria è di giorni 30; qualora la domanda non sia presentata con sufficiente anticipo, non è garantita la valutazione della pratica e, di conseguenza, il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, può rilasciare (od eventualmente negare) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza e alla distanza dei soggetti ricettori.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 1, o l'autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente

nei casi di cui al comma 3, dovrà essere tenuta sul luogo in cui si svolge la manifestazione ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

5. Poiché il diritto all'effettuazione di manifestazioni temporanee non può contrastare con il diritto al riposo dei cittadini, le autorizzazioni che riguardano più giorni di manifestazione potranno essere revocate o limitate qualora sia lamentato il disturbo del riposo e/o della quiete pubblica, pur se in osservanza delle eventuali deroghe temporanee.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

TITOLO III°

DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI

art. 20 – Limiti massimi all'interno della struttura

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, in cui si svolga attività di intrattenimento danzante e/o di pubblico spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, disco-pub, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti deve essere attestato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 16/4/99 n. 215.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 21 – Documentazione di impatto acustico

1. La domanda di permesso di costruire o la SCIA per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati nell'allegato 4 al presente Regolamento.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire o SCIA, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.
5. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità (art. 25 del DPR 380/2001), il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi eventualmente previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 22 – Limitazione degli orari

1. All'interno degli esercizi pubblici e dei circoli privati la riproduzione sonora di brani musicali e/o

l'amplificazione della voce mediante apparecchiature elettroniche è consentita dalle ore 8.00 alle ore 24.00; in ogni caso il livello sonoro propagato all'esterno dell'esercizio e/o all'interno delle abitazioni vicine deve rispettare i limiti normativi riferiti sia ai valori massimi che ai valori differenziali, ove applicabili.

2. Il Dirigente competente può concedere deroga agli orari previsti nel precedente comma 1 in caso di presentazione di richiesta degli interessati, con la quale deve essere comunque essere attestata l'assenza di inquinamento acustico in corrispondenza delle proprietà limitrofe.
3. Gli esercizi pubblici e i circoli privati già in attività sono tenuti ad adeguarsi alle limitazioni di orario definite nel presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. In caso di utilizzo di sistemi di diffusione sonora all'esterno del locale in plateatici in concessione o in corrispondenza di aree all'aperto di proprietà non sono previste deroghe ai limiti acustici. In caso di manifestazioni a carattere temporaneo si applica quanto previsto nel precedente titolo II°.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 23 – Estensione di orario e autorizzazioni

1. Può essere presentata richiesta di deroga agli orari previsti dall'art. 22, allegando idonea relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante il rispetto dei limiti normativi (sia assoluti che differenziali) e contenente, qualora sia risultato necessario, una descrizione degli interventi adottati per l'isolamento acustico. Nei casi previsti dall'art. 20, dovrà inoltre essere allegata la documentazione di cui al D.P.C.M. 215/99.
2. Il Dirigente competente, valutata la documentazione presentata e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza degli stessi e alle caratteristiche di isolamento acustico degli edifici; tale deroga può essere concessa, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.
3. Il Dirigente competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo il successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 24 – Situazioni di molestia

1. Qualora un pubblico esercizio dotato di apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza risulti oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, il Dirigente competente può imporre l'installazione di un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente.
2. In caso di fondate e persistenti lamentele, il Dirigente competente può imporre l'adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto informatico o su supporto cartaceo; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente; i relativi tabulati dovranno essere conservati per un periodo di 30 giorni ed esibiti, su richiesta, al personale incaricato per i controlli.
3. In caso di inadempienza delle prescrizioni imposte e in caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore o del dispositivo di registrazione, il Dirigente competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23.
4. Sono da considerarsi situazioni di molestia anche le attività antropiche, che si svolgono in aree esterne, connesse con i pubblici esercizi e/o i circoli privati, qualora risultino oggetto di lamentele e non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione sonora; in tal caso i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

TITOLO IV°

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 25 – Stabilimenti industriali

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati a meno di m. 200 da insediamenti abitativi appartenenti alla classe acustica IV o inferiore.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di durata non superiore a dieci secondi, e generare un livello sonoro non superiore ai 75 dBA ai confini della proprietà.
3. Il Dirigente competente può concedere deroghe alle condizioni fissate ai commi precedenti, a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 26 – Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica del territorio ma devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico proveniente dal sistema di allarme degli edifici deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme;
 - c) le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme dei veicoli devono avere una durata massima di 2 minuti e cessare entro 5 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.
2. I segnali d'allarme degli edifici debbono essere installati con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma

3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 27 – Campane per cerimonie religiose

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Dirigente competente, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - a. dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e per un periodo continuativo non superiore a cinque minuti, nei giorni festivi;
 - b. dalle ore 6.30 alle ore 21.00 e per un periodo continuativo non superiore a cinque minuti, nei giorni feriali;
2. Costituiscono eccezione la Veglia Pasquale e la Notte di Natale e sono fatte salve eventuali deroghe concesse dal Dirigente competente.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE

art. 28 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato; inoltre le apparecchiature di uso domestico che producono rumori molesti e/o vibrazioni non devono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le ore 21; così pure, a meno di una completa insonorizzazione dell'ambiente in cui lo strumento musicale viene utilizzato, l'uso degli strumenti musicali deve essere limitato alle seguenti fasce orarie:
 - a) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni feriali;
 - b) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni festivi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 C.C. e dall'art. 659 C.P., il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi; non è invece soggetto all'applicazione del criterio differenziale, se derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95, (da euro 516,46 ad euro 5.164,57).

art. 29 – Impianti tecnici

1. L'installazione e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
2. Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi, in particolare il DPCM 5/12/1997 (*"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma

3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 30 – Impianti di climatizzazione

1. L'installazione, in parti esterne di edifici, di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal Piano di Classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile.
2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari per la riduzione delle emissioni acustiche, come appoggi ed ancoraggi antivibranti.
3. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal Regolamento Edilizio comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

TITOLO VI° ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

art. 31 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, al di fuori dei luoghi isolati, nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00;
 - b) nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 19.00.
2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non si verifica disturbo al vicinato.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 32 – Attività agricole

1. L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di mezzi per l'attività agricola è consentito:
 - a) sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
 - b) nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 30 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - c) nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 300 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime;

- dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore.
- 2. Per quanto riguarda le lett. b) e c) del precedente comma, in caso di manifeste lamentele potranno essere richieste maggiori distanze per la localizzazione delle macchine; in alternativa dovrà essere dimostrato strumentalmente il rispetto dei limiti normativi.
- 3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 33 – Razzi e fuochi d'artificio

1. L'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli è autorizzata esclusivamente dalle ore 18 del giorno 31 dicembre alle ore 01 del giorno 1 gennaio.
2. In occasione di sagre paesane ed altre particolari ricorrenze l'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli dovrà essere autorizzata dal Dirigente competente, a seguito di presentazione di richiesta scritta.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 34 – Pubblicità sonora

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti ad uso pubblicitario su veicoli è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. La pubblicità sonora è comunque vietata all'interno delle zone di classe I, qualora individuate nel Piano di Classificazione acustica del territorio comunale.
3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica su veicoli è regolamentata dal disposto dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

art. 35 – Veicoli a motore

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Il Comune si riserva di fare accertare al proprietario del veicolo, tramite le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal veicolo medesimo e stabilita in sede di omologazione.
4. A bordo dei veicoli l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell'ambiente circostante, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 350 del Regolamento del Codice della Strada.

art. 36 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e altro contenute in casse, bidoni, ecc. devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
3. Le ditte incaricate della raccolta del vetro e/ dei rifiuti solidi urbani potranno ottenere deroghe al presente articolo se concordate con gli uffici comunali.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO

art. 37 – Accertamenti

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), ed allorquando non ricorrano i presupposti per l'emanazione di Ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 9 della Legge 447/95, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13).

Art. 38 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con il microfono posizionato ad una distanza di 1 m dalla facciata degli edifici più esposti, all'altezza di m 1,5 per gli edifici di un piano e all'altezza di m 4 per gli edifici di più piani.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale, per quanto riguarda il rispetto dei divieti e dei limiti di orario; per le funzioni tecniche di controllo (art. 8, comma 1, L.R. 21/99) l'Amministrazione comunale si avvale della sezione provinciale dell'A.R.P.A.V.
3. Qualora l'A.R.P.A.V. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a tecnici competenti in acustica di fiducia dell'Amministrazione, che nello svolgimento della loro mansione dovranno essere affiancati da un Ufficiale di Polizia.
4. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale; in caso contrario le spese sostenute potranno essere poste a carico di chi ha lamentato il disturbo.

Art. 39 – Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e dall'art. 8 della L.R. 21/99.

2. Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica e di risanamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni normative statali e regionali di cui al comma 1°, si applica, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.
4. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 c. 2° della Legge 689/1981 potrà stabilire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, un diverso importo per il pagamento in misura ridotta all'interno del limite minimo e massimo edittale previsto dalla legge.
5. Le violazioni al presente Regolamento, ferme restando le sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, comportano l'obbligo di cessare immediatamente l'attività illecita, nonché, a seconda dei casi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere e/o dell'esecuzione di quanto omesso.
6. Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, che verrà contestato o notificato al trasgressore ed agli altri obbligati in solido.

Art. 40 – Ordinanze

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti e qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore.
2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga e la stessa sia stata già diffidata e/o sia stata negata o revocata l'autorizzazione in deroga, la reiterazione della violazione delle norme di legge o del presente Regolamento può comportare, oltre alle sanzioni definite al precedente articolo, l'emanazione di apposita ordinanza da parte del Sindaco volta alla sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure alla sospensione dell'intera attività.
3. Con la stessa ordinanza il Sindaco può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività, se non è individuabile la specifica sorgente.
4. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.
5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art.

650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 41 – Aggiornamenti delle sanzioni

1. Nel caso in cui le sanzioni previste all'art. 39 dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

TITOLO VIII° NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 42 – Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le attività interessate da modifiche apportate al piano di classificazione acustica, qualora i livelli del rumore prodotto nello svolgimento dell'attività superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione dell'ultima revisione del Piano Comunale di classificazione acustica.
2. Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi necessari all'adeguamento.
3. Il Dirigente competente, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati.
4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

art. 43 – Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme esistenti nei Regolamenti comunali (Edilizia, Igiene, Polizia Urbana) e le Ordinanze regolamentari e gli Atti in contrasto con il presente Regolamento.

art. 44 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

del TERRITORIO COMUNALE

Allegati

al regolamento per la disciplina delle
attività rumorose

allegato 1 (cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi/autorizzazioni edili

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio:

- a) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
- b) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:

- in zone di classe I e II: **55 dBA**;
- in zona di classe III e IV: **65 dBA**;
- in zona di classe V e VI: **70 dBA**;

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dBA, misurati a finestre chiuse.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

Può essere concessa deroga ai limiti e agli orari sopra indicati, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto.

* * *

allegato 2

(cantieri stradali)

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:

- in zone di classe I e II: **55 dBA**;
- in zona di classe III e IV: **65 dBA**;
- in zona di classe V e VI: **70 dBA**;

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

Può essere concessa deroga ai limiti e agli orari sopra indicati, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto.

* * *

allegato 3

Fac-simile di comunicazione o richiesta di autorizzazione per attività temporanee

Le schede seguenti comprendono i fac-simile delle comunicazioni o richieste di autorizzazione per le attività temporanee, secondo il compendio seguente:

Cantieri

Scheda A1: ***Dichiarazione*** per attività temporanea di **cantieri che rispettano** gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Scheda A2: ***Domanda*** in deroga per attività temporanea di **cantieri che non rispettano** gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

Manifestazioni

Scheda B1: ***Comunicazione*** per **manifestazioni** a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Scheda B2: ***Domanda*** in deroga per **manifestazioni** a carattere temporaneo che non sono localizzate in corrispondenza delle aree definite dal Regolamento Comunale (allegato 7).

Scheda B3: ***Domanda*** in deroga per **manifestazioni** a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

DICHIARAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Il sottoscritto _____ in
 qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
 della ditta _____ sede legale _____
 _____ (via, n.civico, località telefono)
 comunica che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____
 verranno svolte attività rumorose presso il cantiere di via _____ n. _____

di aver preso visione di quanto indicato nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e di rispettare quanto in esso contenuto.

1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

firma

allegato 3 – scheda A2
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

marca
da bollo

AL COMUNE DI
ANGIARI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____ sede legale _____
(via, n. civico, località, telefono)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_____ da effettuarsi nel Comune di Angiari, in
via _____ n. _____ nei giorni dal _____ al _____ e
negli orari _____, **in deroga agli orari / ai limiti di emissione
sonora stabiliti nel Regolamento Comunale**, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sull'ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

allegato 3 – scheda B1
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

AL COMUNE DI
ANGIARI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della manifestazione ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n. civico, località, telefono)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____
in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere
temporaneo consistente in _____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del citato T.U. e delle conseguenze di cui all'art. 21 della Legge 241/90 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci qui indicate, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che i trattenimenti verranno effettuati nei limiti di esposizione ai rumori consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento.

Allega la seguente documentazione:

- Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

In fede.

data

firma

allegato 3 – scheda B2
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO
AL DI FUORI DELLE AREE PREDEFINITE**

marca
da bollo

AL COMUNE DI
ANGIARI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n. civico, località, telefono)

CHIEDE

ai sensi degli artt. 16 e 19 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

_____ da effettuarsi nel Comune di Angiari, in via

_____ n. _____ nei giorni dal _____ al _____ e negli orari

_____, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
- 2) relazione tecnico-descrittiva sull'ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- 3) marca da bollo.

In fede.

data _____

firma

allegato 3 – scheda B3
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

marca
da bollo

AL COMUNE DI
ANGIARI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n. civico, località, telefono)

CHIEDE

ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
_____ da effettuarsi nel Comune di Angiari, in via
_____ n. _____ nei giorni dal _____ al _____ e negli orari
_____, in deroga agli orari e/o limiti stabiliti nel Regolamento Comunale
adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
- 2) relazione tecnico-descrittiva sull'ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- 3) marca da bollo.

In fede.

data _____

firma

allegato 4

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

I soggetti titolari dei progetti o delle opere di seguito indicati devono presentare all'Ufficio competente del Comune una Relazione Previsionale di Impatto Acustico, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della SCIA o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati.

La documentazione di impatto acustico è una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 26 maggio 1998, n. 120), capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

Opere soggette alla presentazione della Relazione Previsionale di Impatto Acustico:

- a) realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;
- b) realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, di seguito indicate:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche e similari;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

E' facoltà del Comune richiedere la presentazione della Relazione Previsionale di Impatto Acustico qualora le opere di cui al presente punto non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale o Regionale.

- c) Permessi di costruire relativi ad impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali (eventualmente con AUA).

Devono presentare altresì una Relazione Previsionale di Impatto Acustico i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo degli immobili ed infrastrutture di cui al precedente punto "c" (eventualmente con AUA) e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive (eventualmente con AUA).

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR 227/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano

manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

La documentazione di previsione di impatto acustico può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, **ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore (sia assoluti che differenziali) di cui all'art. 3 del presente Regolamento.**

Qualora la Relazione previsionale di impatto acustico evidenzi che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli indicati all'art. 3 del presente regolamento, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

In tali casi di superamento dei valori limite di emissione, la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico NULLA OSTA da parte dell'Ufficio competente per l'Ambiente del Comune in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata.

A tale scopo il soggetto titolare dovrà presentare una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico in cui si evidenzi il rispetto dei valori limite previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Essa dovrà essere redatta in conformità a quanto riportato nelle Linee guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008).

Inoltre, nelle conclusioni finali dovrà essere espressamente esplicitato se le emissioni sonore derivanti dall'opera/intervento/impianto/attività oggetto di analisi:

- **rispettano i limiti assoluti di emissione e di immissione definiti dal piano di classificazione acustica del territorio, con riferimento sia al periodo diurno che a quello notturno;**
- **rispettano i limiti differenziali di immissione sonora in corrispondenza dei ricettori circostanti, con riferimento sia al periodo diurno che a quello notturno;**
- **quali interventi di mitigazione acustica sono stati adottati al fine di soddisfare i due punti precedenti.**

allegato 5

DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

I soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito indicati, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, devono presentare all'Ufficio competente del Comune una Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definita all'art.2.

La documentazione di valutazione di clima acustico è una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 26 maggio 1998, n. 120), capace di fornire in modo chiaro e utile la situazione acustica presente in una determinata area sulla quale si prevede un insediamento per il quale il requisito del comfort acustico è essenziale e di conseguenza di valutare la compatibilità o meno dell'insediamento con il contesto di destinazione.

Opere soggette a Valutazione Previsionale del Clima Acustico:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche,
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Per gli edifici adibiti a civile abitazione il documento di valutazione del clima acustico può essere sostituito da una autocertificazione redatta da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Con riferimento alle infrastrutture viarie sopra elencate, si intende per "prossimità" una distanza non superiore alla fascia di pertinenza della stessa; nel caso delle strade locali e di quartiere, qualora non sia definita la fascia di pertinenza si intende per "prossimità" una distanza non superiore alla fascia di rispetto come definita dal Piano Regolatore.

Con riferimento a circoli privati e pubblici esercizi, si intende per "prossimità" una distanza non superiore a m. 50.

Con riferimento a discoteche e ad impianti sportivi e ricreativi, si intende per "prossimità" una distanza non superiore a m. 100.

La documentazione relativa alla valutazione del clima acustico, qualora non sia presentata nella forma di autocertificazione, dovrà essere redatta in conformità a quanto riportato nelle Linee guida ARPAV pubblicate nel 2008 (Delibera del Direttore Generale Arpav n. 3/2008).

Inoltre, nelle conclusioni finali dovrà essere espressamente esplicitato se l'area oggetto di analisi:

- **risulta conforme, dal punto di vista del clima acustico, alle necessità di tutela dal rumore richieste dal nuovo insediamento, con riferimento sia al periodo diurno che a quello notturno;**
- **quali interventi di mitigazione acustica sono stati adottati al fine di soddisfare il punto precedente.**

allegato 6
DOCUMENTAZIONE SUI
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare la relativa documentazione secondo i casi e con le modalità schematizzate nella tabella riportata nella pagina seguente.

Fino all'emanazione di norme specifiche in materia, per la valutazione previsionale delle prestazioni acustiche degli edifici si dovrà fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 12354-1, UNI EN 12354-2, UNI EN 12354-3 e UNI-TR 11175.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica devono inoltre soddisfare anche i requisiti del tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/05/1967.

Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche acustiche passive degli edifici, si dovrà fare riferimento alle norme tecniche della serie UNI EN ISO 140 e della serie UNI EN ISO 16283, relative alle misurazioni in opera.

Per quanto riguarda la verifica della rumorosità degli impianti tecnici, si dovrà fare riferimento alla norma tecnica UNI EN ISO 10052 oppure alla norma tecnica UNI EN ISO 16032, relative alle misurazioni in opera.

In caso di ritiro delle norme elencate con sostituzione delle stesse, si dovrà fare riferimento alle norme sostituenti.

INTERVENTI EDILIZI: MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L'ACUSTICA PASSIVA DEGLI EDIFICI			
	RIEPILOGO TIPI DI INTERVENTI	NATURA DELL'INTERVENTO	MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE
1	interventi di leggera entità, anche su edifici costituiti da più unità immobiliari, che non comprendono ampliamenti e che non frazionano l'immobile * ¹	Intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio	nessuna documentazione
2	costruzione di nuovi edifici o ampliamento di edifici esistenti, costituiti da un'unica unità immobiliare o modifica delle forometrie perimetrali o rifacimento globale degli impianti tecnologici, anche su edifici costituiti da più unità immobiliari,	Intervento che può creare incidenze acustiche sull'edificio	1) dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa sui requisiti acustici passivi (presentazione con SCIA od inizio lavori) a firma del progettista e congiuntamente del richiedente la SCIA o Permesso di Costruire (vedi all.6-modello A); 2) dichiarazione di regolare esecuzione per quanto riguarda gli interventi inerenti i requisiti acustici passivi dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori oppure collaudo acustico a firma di tecnico abilitato iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (vedi all.6-modello B).
3	ampliamento e/o ristrutturazione di immobili costituiti da più di una unità immobiliare ; frazionamento di edifici esistenti	Intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e/o su quelli limitrofi	1) relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (contestualmente all'istanza o alla presentazione della SCIA); 2) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente relativa ai requisiti acustici passivi, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica, oppure collaudo acustico a campione* ² a firma di tecnico abilitato iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità).
4	costruzione di nuovi edifici con più di una unità immobiliare	Intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio	1) relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (contestualmente all'istanza o alla presentazione della SCIA); 2) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente relativa ai requisiti acustici passivi, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica, oppure collaudo acustico a campione* ² a firma di tecnico abilitato iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (contestualmente alla richiesta di certificato di agibilità);

Note :

*¹ ad esempio: rifacimento di pavimenti, sostituzione dei serramenti esterni senza variare la forometria, modifica di tramezze interne, cambiamento di destinazione d'uso degli ambienti interni di una stessa unità (ad esempio, da stanza da letto a soggiorno oppure da ufficio ad archivio);

*² per collaudo acustico a campione si intende il collaudo acustico dei parametri indicati dal DPCM 5/12/1997 o eventuali modifiche e/o integrazioni. Si dovrà verificare, ove possibile, almeno una partizione per piano per ciascuna tipologia di parametro (isolamento acustico standardizzato di facciata, potere fonoisolante apparente tra distinte unità immobiliari, livello di rumore di calpestio) e la rumorosità di almeno un impianto a funzionamento discontinuo per ciascun piano; in caso di impianti a funzionamento continuo (riscaldamento e/o condizionamento) centralizzati si raccomanda di effettuare almeno una verifica del livello equivalente di pressione sonora nella condizione ritenuta più sfavorevole (tale prova è in genere condizionata dalla disponibilità di allacciamento degli impianti e dalle condizioni climatiche; qualora non sia possibile effettuare almeno una verifica, devono essere specificate le motivazioni). I collaudi dovranno essere effettuati e firmati da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica.

allegato 6 – modello A

Oggetto:

DICHIARAZIONE PRELIMINARE DI CONFORMITA' SULLE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

(Legge quadro 447/95, DPCM 5/12/97, L. 88/2009, L. 106/2011)

PRATICA EDILIZIA N. _____

ANNO: _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto

(NOME)

(COGNOME)

(CODICE FISCALE)

(PARTITA IVA)

residente in

(COMUNE E PROVINCIA)

(VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

con studio in

(COMUNE E PROVINCIA)

(VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

(TELEFONO)

(FAX)

@

(E-MAIL)

IN QUALITÀ DI PROGETTISTA

iscritto al

(ALBO/COLLEGIO PROFESSIONALE)

(PROVINCIA)

(NUMERO)

in relazione al progetto approntato per la realizzazione delle opere di:

☐ per cui il proprietario o avente titolo chiede il permesso di Costruire

☐ per cui il proprietario o avente titolo inoltra Segnalazione/Denuncia di Inizio Attività
(S.C.I.A./D.I.A.)

sull'IMMOBILE DI PROPRIETÀ di:

(NOME)

(COGNOME)

residente in

(COMUNE E PROVINCIA)

(VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

sito in

(VIA/PIAZZA)

(NUMERO/INTERNO)

immobile identificato al

(FOGLIO)

(MAPPALE)

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 79 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in contrasto con le vigenti norme,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che gli interventi da realizzare con il progetto indicato in premessa, presentato all'Ufficio Tecnico comunale **RISPETTANO** i requisiti di protezione acustica previsti dal D.P.C.M. 5/12/97.

Il sottoscritto progettista ed il proprietario o avente titolo, ognuno per quanto di propria competenza,

DICHIARANO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

- che ad ogni effetto di legge, i sottoscritti dichiaranti si assumono qualsiasi responsabilità in ordine al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5/12/97;
- di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Data _____

IL PROPRIETARIO O TITOLARE DELLA DITTA

IL PROGETTISTA ABILITATO

(TIMBRO E FIRMA)

Si allegano copie dei documenti di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

allegato 6 – modello B

Oggetto:

**DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
INERENTI LE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO ACUSTICO**
(Legge quadro 447/95, DPCM 5/12/97, L. 88/2009, L. 106/2011)

PRATICA EDILIZIA N. _____

ANNO: _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto

(NOME)

(COGNOME)

(CODICE FISCALE)

(PARTITA IVA)

residente in

(COMUNE E PROVINCIA)

(VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

(TELEFONO)

(FAX)

@

(E-MAIL)

IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI

per la realizzazione delle opere di cui al:

☐ permesso di Costruire n. _____ del _____

☐ Segnalazione/Denuncia di Inizio Attività (S.C.I.A./D.I.A.) _____

relativo all'immobile identificato al

(FOGLIO)

(MAPPALE)

sito in

(VIA/PIAZZA)

(NUMERO/INTERNO)

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 79 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in contrasto con le vigenti norme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che gli interventi inerenti l'acustica passiva dell'edificio sono stati eseguiti in conformità alla regola dell'arte ed in conformità alle indicazioni di progetto.

Data _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Si allega copia del documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

ALLEGATO 7

**Elenco aree destinate a spettacolo o manifestazioni a carattere temporaneo,
ovvero mobile ovvero all'aperto**

Area	Ubicazione	Classe acustica	Limiti in deroga di emissione sonora (dBA)
1	Area retrostante il municipio	III	60
2	Area adiacente alle scuole di Viale Italia	II - III	55 - 60

allegato 8

SANZIONI PREVISTE PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 659 codice penale

Riguarda il disturbo della quiete e del riposo delle persone e prevede la punizione per chiunque, mediante schiamazzi, rumori od altro oppure non impedendo strepito di animali (come l'abbaiare eccessivo del cane), disturba l'occupazione o il riposo delle persone. Facendo esplicito riferimento al rumore generato da chi esercita un mestiere o una professione, l'interpretazione letterale esclude praticamente i rumori provocati da attività industriali e dal traffico veicolare. Non fissa un limite di tollerabilità.

SANZIONI: arresto fino a tre mesi e ammenda fino ad € 309,87. Se il reato è commesso da chi esercita arte o mestiere l'ammenda va da € 103,29 ad € 516,46.

Art. 844 codice civile

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino se tale rumore non supera la normale tollerabilità. Si considera pertanto disturbante solo il rumore superiore alla normale tollerabilità, senza fissare un livello di tolleranza.

Non sono previste sanzioni ma in genere è richiesto un risarcimento per danni biologici.

L. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico)

Art. 9, c.1: tale articolo non prevede sanzioni dirette ma costituisce premessa per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, c.1 della Legge medesima.
Contenuto del comma: il Sindaco, i presidenti di Provincia e di Regione e il Prefetto possono ordinare il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria parziale o totale dell'attività disturbante.

Art. 10, c.1: chi non rispetta le Ordinanze (comprese quelle del Sindaco) è sanzionato con **ammenda da € 1.032,91 ad € 10.329,14.**
Nota: tale comma non prevede la dimostrazione del superamento dei limiti (che dovrebbe essere provata prima dell'Ordinanza) ma solo il rispetto dell'Ordinanza.

Art. 10, c.2: chi supera i limiti massimi di rumorosità previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14/11/99, ove sia stata realizzata la classificazione acustica del territorio, o dal D.P.C.M. 1/3/91, ove non sia ancora stata realizzata), è sanzionato con **ammenda da € 516,46 ad € 5.164,57.**

Art. 10, c.3: chi viola i regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge in oggetto (compresi quindi i vari Decreti Attuativi emanati dal 1996 al 1999 e i Regolamenti Comunali), è sanzionato con **ammenda da € 258,23 ad € 10.329,14.**

Art. 10, c.4: il 70% delle somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è versato all'entrata del bilancio dello stato, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

L.R. 21/99 (classificazione acustica del territorio)

- Art. 8, c.2: l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 447/95 spetta al Comune territorialmente competente.
- Art. 8, c.3: chi non rispetta le disposizioni relative alle attività temporanee rumorose (cantieri edili, macchine da giardinaggio, fuochi d'artificio, attività sportive, festival) è sanzionato con **ammenda da € 103,29 ad € 5.164,57**.
Nota: tale comma non comprende gli esercizi pubblici che pertanto, nel caso non ottemperino alle disposizioni del Regolamento di Igiene (o del Regolamento Urbano), sono sanzionati secondo l'art. 10 della L. 447/95.
- Art. 9 Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire presso i Comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica e di risanamento.